



COMUNE DI ALÌ

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45, CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

P. Iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunedi.ali.it

www.comune.ali.me.it

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 130 DEL 17/09/2018

OGGETTO: Elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del 10 giugno 2018. Determinazione indennità funzione Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio

L'anno Duemiladiciotto, il giorno 17 del mese di SETTEMBRE alle ore 15:45 e segg., nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

<i>N.</i>	<i>NOMINATIVO</i>	<i>CARICA</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
01)	Rao Natale	Sindaco – Presidente	X	
02)	Roma Roberto	Assessore	X	
03)	Rasconà Valentina	Assessore		X
04)	Bonura Giuseppe	Assessore	X	

Assente: Rasconà Valentina.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli.

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt.

53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. R. n. 44/91 e successive modificazioni, il presente provvedimento

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente

F.to Ing. Rao Natale

L'Assessore Anziano

F.to Roma Roberto

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all'Albo Pretorio online

L'originale della presente delibera è depositato agli atti d'ufficio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del 10 giugno 2018. Determinazione indennità funzione Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio.

IL SINDACO

DATO ATTO che in data 10 giugno 2018, ai sensi dell'art. 169 dell'O.A.EE.LL., così come sostituito dall'art. 3 della L.R. 16.12.2000 n. 25, si sono svolte le consultazioni per l'elezione del Sindaco e del Consiglio di questo Comune;

PRESO ATTO dei risultati delle suddette consultazioni amministrative relative all'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e dei nominativi dei Consiglieri eletti, desunti dal verbale della proclamazione del Presidente di seggio dell'11/06/2018, di cui si allegano in copia gli stralci relativi;

DATO ATTO che:

- È stato proclamato Sindaco l'Ing. Natale Rao, nato a Messina l'11/09/1982;
- Che con determina sindacale n. 15 del 02/07/2018 e n. 18 del 09/08/2018 il Sindaco ha provveduto alla nomina dei componenti della Giunta Municipale nelle persone dei Sigg.ri: Roma Roberto, Rasconà Valentina e Bonura Giuseppe, conferendo al contempo la carica di Vice-Sindaco, nonché le deleghe;

VISTA la Legge Regionale 26/6/2015 n. 11 rubricata: *"Disposizioni in materia di composizione dei Consigli e delle Giunte comunali, gli status degli amministratori locali e di Consigli Circoscrizionali. Disposizioni varie "*, che all'art. 2 comma 1 testualmente recita: *"A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è determinata ai sensi delle disposizioni del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno del 4 aprile 2000, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'articolo 82 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo che, nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001 a 500.000 abitanti è così rideterminata: da 30.001 a 200.000 abitanti e da 200.001 a 500.000 abitanti. Al Presidente del Consiglio Comunale è attribuita un'indennità pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica (...);*

DATO ATTO che il Decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2000 ha determinato i valori economici di riferimento per le indennità dei Sindaci (rispetto alle quali devono essere parametrare e definite le indennità di Vice Sindaci, degli Assessori e per i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali);

CONSIDERATO quindi che per il sindaco, il vice Sindaco e gli Assessori l'importo dell'indennità mensile viene ad essere determinato in forza di quanto previsto dall'art. 3, commi 4 e 6 del D.M. n. 119/2000;

CONSIDERATO, altresì, che per il Presidente del Consiglio Comunale l'importo mensile viene ad essere denominato in forza di quanto previsto dall'art. 2 della L.R. n. 11/2015;

CONSIDERATO che anche il gettone di presenza per i consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale viene ad essere determinato in forza di quanto previsto dall'art. 1 del D.M. n. 119/2000;

VISTO l'art. 18 e. 1 della legge regionale n. 30/2000 nel testo vigente che testualmente recita: "*/" sindaci, i presidenti delle province regionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, presidenti delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 15, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 22";*

RILEVATO che l'art. 19 e. 2 della legge regionale n. 30/2000 e s.m.i., recita che "*(. .)L'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l'aspettativa (...)"*

PRECISATO che l'indennità di funzione compete senza il dimezzamento agli amministratori che sono nelle seguenti posizioni:

- Lavoratori dipendenti, pubblici o privati che, a loro richiesta, sono stati collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 18 e. 1 della L.R. 30/2000 e s.m.i.;
- Lavoratori che si trovano nella posizione per la quale, non ricevendo retribuzione dal datore di lavoro
- Lavoratori che si trovano nella posizione per la quale, non ricevendo retribuzione dal datore di lavoro, non possono fruire di permessi retribuiti a carico dell'ente, per tutto il periodo in cui si trovano in tali condizioni, anche se fruiscono di indennità ed interventi sociali erogati temporaneamente da enti ed istituti previdenziali (fruizione di indennità di mobilità, di cassa integrazione guadagni - C.d.S. sez. VI, 15 marzo 2007 n. 253);
- Lavoratori che non possono essere collocati in aspettativa per la legge o il CCNL applicabile;
- Lavoratori autonomi ed imprenditori;
- Pensionati;
- Casalinghe;
- Studenti;
- Militari;
- Soggetti privi di occupazione;

DATO ATTO che, per quanto attiene gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, l'art. 22 della legge regionale n. 30/2000 testualmente recita:

"1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di unioni di comuni, di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 18, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali, per i presidenti dei consigli circoscrizionali, nel caso in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali.

2. *A favore degli amministratori locali, che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1, l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili secondo quanto previsto dalla normativa statale. Con decreto degli Assessori regionali per gli enti locali, per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e per il bilancio e le finanze sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico. L'amministrazione locale provvede a rimborsare al datore di lavoro*

3. *la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo del l'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.*

4. *Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applica quanto previsto dalla normativa statale, (omissis) "*

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

- 2.a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;
 - 2.b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;
- che la necessità di un quadro di contenimento della spesa per indennità e gettoni si determina anche in base a quanto previsto dalla legge n. 244/2007 in materia;
 - che tale normativa si applica anche agli enti della Regione Sicilia in quanto norma di coordinamento della finanza pubblica;

ATTESO che la Corte dei conti-Autonomie Corte dei conti, Sez. Autonomie, 21 gennaio 2010, n. 6 aveva risolto la questione, già esaminata da svariate corti territoriali, inerente la vigenza dell'art. 1, comma 54, L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che ha disposto la riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali, rispetto a quanto risultante al 30 settembre 2005, nel senso di non considerare vigente tale disposizione.

DATO ATTO, altresì, che le sezioni riunite della Corte dei Conti con deliberazione 1/2012 hanno richiamato l'attenzione sulla circostanza che il taglio del 10% disposto dall'art. 1, comma 58, della legge n. 266/2005, non avesse un'operatività limitata nel tempo, trattandosi, invece, di norma «strutturale», ancora operante;

che il Ministero dell'Interno non ha a tutt'oggi ottemperato alle disposizioni dell'articolo 5, comma 7, della legge 122/2010, ai sensi del quale il Viminale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della norma, avrebbe dovuto diminuire gli importi di indennità e gettoni, per un periodo non inferiore a tre anni, in percentuali variabili a seconda delle dimensioni e della tipologia degli enti; che pertanto oggi, nelle more dell'emanazione di detto decreto, si è in carenza assoluta di una regolamentazione certa, stabile ed aggiornata che scongiuri possibili interventi interpretativi, come quelli della magistratura contabile sopraccitata, di modifica di norme considerate consolidate.

PRECISATO che le indennità di funzione e i gettoni di presenza sono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente, atteso che l'art. 50 del Tuir, alla lett. g), elenca fra tale tipologia di redditi le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e di cui all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo, nonché le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli artt. 114 (indennità per i consiglieri regionali, provinciali, comunali) e 135 (giudici della Corte costituzionale) della Costituzione e di cui alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 (amministratori locali: sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali), nonché, ancora, gli assegni

vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica.

VISTO il D.M. n. 119/2000, recante: *"Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265"* che, in assenza della emanazione dei decreti di cui all'art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e - 4 e dell'allegato "A" allo stesso D.M. n.-119/2000;

VISTI, in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, che determina la misura delle indennità di funzione spettanti al sindaco e agli amministratori in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica dell'ente;
- l'art. 2, comma 1, che prevede delle maggiorazioni dell'indennità in relazione a specifiche condizioni dell'ente, ovvero:
 - a) 5% per gli enti caratterizzati da flussi turistici stagionali;
 - b) 3% per gli enti che hanno una percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate risultanti dall'ultimo conto del bilancio superiore alla media regionale per fascia demografica;
 - c) 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fascia demografica;

VISTO l'art. 10 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, che testualmente recita:

"1. A fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno."

VISTO l'art. 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *"L'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta in caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi";*

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 5/2000 in data 5 giugno 2000, pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2000 che, fra l'altro in ordine all'argomento recita: *"L'indennità di fine mandato spettante a sindaci e presidenti di provincia, pari ad una indennità mensile per ogni 12 mesi di mandato, va commisurata al compenso effettivamente corrisposto, ferma restando la riduzione proporzionale per periodi inferiori all'anno" ;*

VISTO l'articolo 7, comma 2, lettera e), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, ove è testualmente disposto: "2. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

1. è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010."

PRESO ATTO che questo Ente ha rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2017 e quindi non opera la suddetta riduzione del 30%;

TENUTO CONTO che questo Ente avendo una popolazione residente di circa abitanti 750 dall'ultimo rendiconto approvato rientra, ai fini della determinazione delle indennità di funzione spettanti al Sindaco, ai componenti la Giunta Comunale e al Presidente del Consiglio comunale nella fascia demografica compresa tra 500 e 1.000 abitanti;

*Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all'Albo Pretorio online
L'originale della presente delibera è depositato agli atti d'ufficio*

VISTO il D.M. n. 119 del 4 aprile 2000;
VISTA la Legge Regionale Sicilia del 26/6/2015 n. 11;
VISTO IL D. Igs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO L'O.R.EE.LL. in vigore;
VISTO lo Statuto comunale

Tutto ciò premesso,

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente proposta;
- 2) Di determinare le indennità mensili spettanti ai sensi del DM. 119/2000 al Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e, conseguentemente, anche al Presidente del Consiglio Comunale, con la riduzione del 10% stabilita dall'ari. 1, comma 54, della legge 266/2005 nelle misure seguenti:

Carica elettiva	Indennità ai sensi del D.M. 119/2000	Riduzione del 10% ex l. 266/2005	Valore indennità mensile attribuita al netto dell'abbattimento da lavoro dipendente
SINDACO	€ 1.291,14	€ 129,114	€ 1.162,026
VICE SINDACO	€ 193,671	€ 19,367	€ 174,303
ASSESSORI	€ 129,114	€ 12,911	€ 116,202
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	€ 64,557	€ 6,455	€ 58,101

- 3) Di dare atto che alle indennità sopra riportate verranno applicate le riduzioni previste dalla vigente normativa sulla base delle singole posizioni lavorative o professionali, nonché delle eventuali rinunce, dei componenti della Giunta Comunale ovvero del Presidente del Consiglio, nonché la tassazione applicabile a carico dei percettori secondo la normativa vigente;
- 4) Di dare atto che a fine mandato l'indennità del Sindaco sarà integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato - proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno - e che tale indennità spetterà nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi;
- 5) Di dare mandato al Responsabile dell'area economico-finanziaria di porre in essere gli adempimenti consequenziali derivanti dal presente provvedimento;
- 6) Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio on line e nella relativa sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;
- 7) Di dichiarare l'immediata esecutività della presente, ai sensi dell'art. 12, e. 2 della L.R. 44/91.

IL PROPONENTE
IL SINDACO
F.to Ing. Natale Rao

PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 L. R. 30/2000

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

OGGETTO: Elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del 10 giugno 2018. Determinazione indennità funzione Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: FAVOREVOLE.

Alì 17.09.2018

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli**

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: FAVOREVOLE.

Alì, 17/09/2018

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to Satta Natale**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune, per 15 giorni consecutivi al n. __

dal _____ al _____ (Ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009)

Alì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **17 settembre 2018**.

- Ai sensi dell'art. 12, comma 1, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
- Ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
(Immediatamente Esecutiva)

Alì, 17 settembre 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli
